

## **DETERMINAZIONE n. 748 del 21/09/2021**

**OGGETTO:** EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ESISTENTI, CON EVENTUALE MODIFICA DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE N. 1275 DEL 02/08/2021 "APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

### **IL DIRIGENTE DELLA V AREA**

#### **Premessa e motivazione**

Vista la disposizione del Sindaco – in atti con PG n. 23687/2019 – con la quale si conferisce al sottoscritto, Dott. Andrea Raffini, l'incarico di Dirigente della V Area – Servizi alla persona e collettività;

Viste:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/12/2020, esecutiva, a oggetto: *"Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023, del bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati"*;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 30/12/2020, esecutiva, a oggetto: *"Piano esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie e obiettivi di gestione - Piano della performance generale dell'Ente"*;

Premesso che:

- la Legge n. 431 del 9/12/1998, ed in particolare l'art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
- la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 *"Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo"*, e s.m.i. e in particolare gli artt. 38 e 39, ha istituito il Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;

Considerato altresì che gli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., disciplinano la materia relativa al Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione demandando ad un provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo;

Dato atto che la crisi economica cagionata anche dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ha ridotto la disponibilità economica di molti nuclei familiari incorsi in una riduzione del proprio reddito e che tale riduzione del reddito ha reso sempre più difficile reperire alloggi in locazione nel mercato privato ed adempiere all'obbligo di corrispondere il canone di locazione;

Atteso che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate, di istituire un Programma *regionale per la concessione di contributi a favore dei Comuni della Regione Emilia-Romagna destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione* ai sensi degli art. 38 e 39, della L.R. n. 24/2001 per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modifica della tipologia contrattuale da contratto libero a

contratto a canone concordato con l'obiettivo di definire uno strumento di sostegno alla locazione, ulteriore e ad integrazione del contributo previsto dal Fondo affitto;

Considerato, inoltre, che in attuazione del D.L. 28/10/2020 n. 137 che istituisce all'art. 9 quater "il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali", in data 6 luglio 2021 è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate recante <Definizione del contenuto informativo, delle modalità applicative e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176>;

Dato atto, altresì, che il Programma regionale è cumulabile con quello di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sopra richiamato precisando che il contributo per le rinegoziazioni avvenute nei Comuni ATA ed aventi data antecedente al 6 settembre 2021, è opportunamente limitato in modo tale da potere cumulare il contributo regionale con quello statale senza mai eccedere la quota di mancato introito del locatore;

Dato atto che la Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta n. 1275 del 02/08/2021 ha istituito il Programma regionale per la concessione di contributi a favore dei Comuni della Regione Emilia-Romagna destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione, ai sensi degli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001;

Rilevato che:

- il suddetto Programma regionale intende favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modificazione della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari, in particolare quelli incorsi in una contrazione del reddito, anche a causa della crisi economica originata dall'emergenza sanitaria covid-19;
- che i beneficiari sono i conduttori aventi ISEE ordinario o corrente non superiore a € 35.000,00 residenti nell'alloggio oggetto di rinegoziazione con contratto regolarmente registrato da almeno un anno. Il contributo è erogato *una tantum* al locatore;
- che i Comuni, in accordo con i Distretti socio-sanitari, anche avvalendosi della collaborazione, definita attraverso appositi accordi, delle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari:
  - organizzano autonomamente secondo le proprie prassi, le modalità di raccolta delle domande, anche su base distrettuale;
  - provvedono a raccogliere le domande di contributo attraverso appositi avvisi di cui danno adeguata comunicazione, i quali non prevedono la formulazione di graduatorie e rimangono aperti fino alla scadenza annuale del programma, ovvero della sua disponibilità di risorse;

Considerato che la concessione delle risorse ai Comuni capofila di Distretto socio-sanitario avviene per tranche secondo le seguenti modalità:

- la prima *tranche* viene impegnata e concessa ad avvenuta trasmissione del modulo di richiesta, con un numero minimo di richieste di contributo già presentate ai Distretti;
- le *tranche* successive saranno impegnate e concesse, in base alle disponibilità residue del fondo, alla certificazione da parte dei Distretti dell'avvenuta erogazione ai beneficiari di almeno l'80% delle risorse già assegnate con le tranche precedenti.

Preso atto che:

- l'importo di ciascuna *tranche* è così determinato:
  - 60.000 euro per i Distretti il cui comune capofila è un comune con popolazione residente sopra i 90.000 abitanti al 1 gennaio 2021.
  - 30.000 euro per gli altri Distretti.

- l'erogazione della prima *tranche* richiede un numero minimo pari a 5 domande di contributo già presentate e, laddove il numero minimo non sia raggiunto, alle date indicate saranno comunque riconosciute al Distretto risorse pari al complessivo importo delle domande di contributo presentate.
- I termini entro i quali inviare il modulo di richiesta di erogazione di una o più *tranche* sono fissati nei seguenti giorni:
  - 15 settembre 2021
  - 7 ottobre 2021
  - 2 novembre 2021 (ultimo termine per l'annualità 2021)

Accertato che il programma prevede due tipologie di rinegoziazione con relativa graduazione dei contributi, così come meglio specificato:

1) Riduzione dell'importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)

La riduzione del canone deve essere di almeno il 20% del canone originario e applicata per una durata minima di 6 mesi; il canone mensile rinegoziato non può comunque superare € 800,00.

Il contributo è pari:

A. durata tra 6 e 12 mesi: 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00;

B. durata tra 12 e 18 mesi: 80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00;

C. durata oltre 18 mesi: 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00.

2) Riduzione dell'importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)

*Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque superare € 700,00.*

Il contributo è pari all'80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con contributo massimo non oltre € 4.000,00.

La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, esclusi gli oneri condominiali e accessori.

Preso atto che sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A) Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) Per il nucleo familiare del conduttore, valore ISEE ordinario o corrente per l'anno 2021 non superiore a € 35.000,00;

C) Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione;

D) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato da almeno un anno;

E) Rinegoziazione del contratto di locazione in essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

Considerato che sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l'"emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;

2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

- 3) di aver beneficiato a far data dal 1° gennaio 2021, della concessione di un contributo dal "Fondo di Solidarietà" – istituito con D.G. n. 116 del 21/07/2009 - per il sostegno del pagamento del canone di locazione
- 4) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Dato atto infine che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile.

#### **Riferimenti normativi e amministrativi**

- L. n. 431/1998;
- L.R. Emilia Romagna n. 24/2001 integrata, da ultimo, con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 154/2018;
- T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000;
- L.R. Emilia Romagna n. 14/2019;
- D.G.R. Emilia Romagna n. 1275/2021;

#### **Decisione**

In esecuzione del programma regionale approvato con D.G.R. n. 1275 del 02/08/2021 il Dirigente della V^ Area determina:

- Di approvare l'avviso pubblico, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione, secondo le specifiche modalità indicate programma regionale approvato con la D.G.R. n. 1275/2021, fatta salva l'esigenza in ordine a eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie.
- Di definire che il Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di Comune capofila del Distretto socio-sanitario, individuato dalla D.G.R. n. 1275/2021 quale beneficiario del finanziamento stanziato dalla D.G.R. stessa, provveda a fare richiesta alla Regione della prima tranche o delle successive entro la scadenze indicate, inviando l'apposito modulo a mezzo PEC, all'indirizzo [pru@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:pru@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Il Dirigente della V^ Area, ai fini della pubblicazione dell'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione, determina altresì:

- Di individuare i seguenti termini per la pubblicazione dell'avviso e la presentazione delle domande:
  - inizio pubblicazione dell'avviso pubblico: 22 settembre 2021;
  - termine per la presentazione delle domande: 27 ottobre 2021 ore 12.30.

Si dà atto:

- Che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si intende rilasciato dal sottoscritto responsabile del procedimento contestualmente all'adozione del presente atto.
- Che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile.

Lì, 21/09/2021

IL DIRIGENTE  
RAFFINI ANDREA  
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE  
ART. 21 DLGS N.82/2005

**DETERMINAZIONE n. 748 del 21/09/2021 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORANTE IMPEGNI DI SPESA.**



## **AVVISO PUBBLICO**

### **EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ESISTENTI, CON EVENTUALE MODIFICA DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE N. 1275 DEL 02/08/2021 "APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE"**

#### **Finalità**

Con D.G.R. n. 1275/2021 è stato istituito apposito programma per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modificazione della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari, in particolare quelli incorsi in una contrazione del reddito, anche a causa della crisi economica originata dall'emergenza sanitaria covid-19.

Per tale motivo il Comune di San Lazzaro pubblica il presente Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ -.

#### **Beneficiari**

Conduttori aventi ISEE ordinario o corrente non superiore a € 35.000,00 residenti nell'alloggio oggetto di rinegoziazione con contratto regolarmente registrato da almeno un anno. Il contributo è erogato *una tantum* al locatore.

#### **Tipologia di rinegoziazione ed entità contributo**

La rinegoziazione può articolarsi nelle seguenti fattispecie:

##### ***1) Riduzione dell'importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)***

La riduzione del canone deve essere di almeno il 20% del canone originario e applicata per una durata minima di 6 mesi; il canone mensile rinegoziato non può comunque superare € 800,00.

Il contributo è pari:



V^ Area - Servizi alla persona e collettività

Servizio Politiche abitative

---

A. durata tra 6 e 12 mesi: 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00;

B. durata tra 12 e 18 mesi: 80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00;

C. durata oltre 18 mesi: 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00.

**2) Riduzione dell'importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)**

*Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque superare € 700,00.*

Il contributo è pari all'80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con contributo massimo non oltre € 4.000,00.

La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, esclusi gli oneri condominiali e accessori.

**Requisiti per l'accesso**

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A1) Cittadinanza italiana; oppure:

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea; oppure:

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) Per il nucleo familiare del conduttore, valore ISEE ordinario o corrente per l'anno 2021 non superiore a € 35.000,00.

C) Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione;



V^ Area - Servizi alla persona e collettività

Servizio Politiche abitative

---

D) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato da almeno un anno;

E) Rinegoziazione del contratto di locazione in essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

### **Casi di esclusione dal contributo**

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l'"emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;

2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

3) di aver beneficiato a far data dal 1° gennaio 2021, della concessione di un contributo dal "Fondo di Solidarietà" - istituito con D.G. n. 116 del 27/07/2009 - per il sostegno del pagamento del canone di locazione;

4) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

### **Cumulabilità con altre misure e limiti al contributo**

Il contributo regionale è cumulabile con quello statale derivante dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06/07/2021 prot. 180139/2021.

Il contributo regionale per le rinegoziazioni avvenute ai sensi del presente avviso nei Comuni ATA e aventi data antecedente al 06/09/2021 è limitato al 30% per i mesi di rinegoziazione ricadenti nell'anno 2021.

### **Vincoli per il locatore**

Il locatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di San Lazzaro di Savena:



V^ Area - Servizi alla persona e collettività

Servizio Politiche abitative

---

- l'eventuale disdetta anticipata del contratto di locazione, che comporta la restituzione della quota di contributo eventualmente ricevuta per le mensilità non dovute;

- l'avvenuta erogazione a proprio beneficio del contributo statale derivante dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06/07/2021 prot. 180139/2021.

Il locatore si impegna, altresì, a non avviare procedure di sfratto per i 12 mesi successivi alla rinegoziazione, o per la durata della rinegoziazione stessa, qualora inferiore a 12 mesi.

### **Canone di locazione**

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, esclusi gli oneri condominiali e accessori.

### **Presentazione della domanda**

I cittadini interessati potranno presentare domanda dal 22 settembre 2021 al 27 ottobre 2021, e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare del conduttore. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

La domanda dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni minime necessarie, dichiarate dal locatore e dal conduttore ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- dati anagrafici del locatore e del conduttore;
- estremi del contratto di locazione e della rinegoziazione;
- durata e tipologia di rinegoziazione applicata;
- canone originario e canone rinegoziato (importo mensile).





V^ Area - Servizi alla persona e collettività

Servizio Politiche abitative

---

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere compilate esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune disponibile presso:

- **lo Sportello Sociale** in via Emilia 90
- **l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)** in Piazza Bracci 1, piano terra
- **il sito internet** dello Sportello Sociale, all'indirizzo [www.sanlazzarosociale.it](http://www.sanlazzarosociale.it)
- **il sito internet** del Comune, all'indirizzo [www.comune.sanlazzaro.bo.it](http://www.comune.sanlazzaro.bo.it)

**Si fa presente che, stante l'esigenza di limitare il più possibile contatti interpersonali non necessari, é assolutamente raccomandato ai cittadini di utilizzare le modalità "a distanza" indicate - siti internet, casella di posta elettronica certificata, telefono, posta - sia per scaricare la documentazione, sia per il successivo invio, sia per eventuali necessità di delucidazioni o consulenza per la compilazione della domanda.**

**Per eventuali necessità non assolvibili tramite la modalità "a distanza" si ricorda che gli uffici Comunali ricevono unicamente su appuntamento e nel rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione prescritte.**

La domanda con la documentazione allegata può essere consegnata:

- tramite PEC del Comune all'indirizzo: [comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it) anche da posta elettronica ordinaria;
- a mano allo Sportello Sociale, in caso di assistenza alla compilazione;
- all'URP del Comune;
- per posta: a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Lazzaro di Savena - Servizio Politiche Abitative - piazza Bracci n. 1, 40068 San Lazzaro di Savena.

### **Orari e modalità di accesso agli sportelli:**

**Sportello Sociale:** solo su appuntamento lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, chiamando il numero 051 622 8255 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30.

**URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico):** solo su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00; l'appuntamento può essere richiesto telefonicamente allo 051 622 8174 oppure via mail all'indirizzo



V^ Area - Servizi alla persona e collettività

Servizio Politiche abitative

---

## **urp@comune.sanlazzaro.bo.it**

Per informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

**IMPORTANTE:** gli orari di apertura al pubblico potrebbero subire variazioni; per verificare gli orari aggiornati consultare i seguenti siti istituzionali:

**WWW.COMUNE.SANLAZZARO.BO.IT** **WWW.SANLAZZAROSOCIALE.IT**

**In caso di invio per posta, PEC, consegna diretta all'URP del Comune o consegna tramite altra persona ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 è necessario allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.**

## **Modalità di erogazione dei contributi**

Il contributo verrà erogato dall'Amministrazione Comunale direttamente al proprietario dell'alloggio in un'unica soluzione, precisando che la liquidazione avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione; l'istruttoria delle pratiche (raccolta delle domande, valutazione di ammissibilità delle stesse) verrà gestita dall'Amministrazione Comunale.

## **Controlli**

Il Comune effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

## **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

---

Con il presente avviso pubblico si individua il seguente responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.:

- Dirigente dell'Area Servizi alla persona e collettività, Dott. Andrea Raffini.

Per informazioni e chiarimenti è possibile utilizzare seguente account di posta elettronica: [ufficiocasa@comune.sanlazzaro.bo.it](mailto:ufficiocasa@comune.sanlazzaro.bo.it) inviando le comunicazioni con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza dell'avviso.

## **INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 (GDPR)**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice della Privacy" e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal



V^ Area - Servizi alla persona e collettività

Servizio Politiche abitative

---

25/5/2018, art. 13, il Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede in piazza Bracci 1 – San Lazzaro di Savena.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, si informa che tutti i dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure relative al presente avviso e potranno essere trasmessi per le medesime finalità ad altri enti coinvolti nel procedimento. Titolare del trattamento è il Comune di San Lazzaro di Savena con sede legale in piazza Bracci n. 1 San Lazzaro di Savena (BO). Il Comune di San Lazzaro di Savena ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali: Studio legale "Legali Associate WildSide First" del foro di Bologna che potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo email: [dpo@comune.sanlazzaro.bo.it](mailto:dpo@comune.sanlazzaro.bo.it).

Finalità e modalità del trattamento: il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Periodo di conservazione: i dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali). A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa da parte dell'interessato. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.



V^ Area - Servizi alla persona e collettività

Servizio Politiche abitative

---

Responsabili del trattamento L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Destinatari dei dati personali: I dati raccolti possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (es. Acer, Agenzia delle entrate, Tribunali, Procura) o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, in relazione ai controlli da effettuare sulle autodichiarazioni rese sul possesso dei requisiti per l'accesso al contributo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria. Al di fuori di queste ipotesi i dati non sono comunicati a terzi né diffusi.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Diritti dell'interessato L'interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

San Lazzaro di Savena,

Il Dirigente della 5° Area Servizi alla persona e collettività  
*Dott. Andrea Raffini*